

**ACCORDO CONTRATTUALE EX ART. 8 QUINQUIES D.LGS. 30.12.1992, n. 502 E S.M.I.
TRA L'ASP E GLI EROGATORI PRIVATI DEFINITIVAMENTE ACCREDITATI PER
L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**

L'anno 2014, il giorno Cinque del mese di NOVEMBRE in Crotone

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede in Crotone, Via M. Nicoletta "Centro Direzionale il Granaio, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr. Giuseppe Fratto nato a Soveria Simeri il 28/03/1953, P.I. 01997410798 (di seguito per brevità "ASP")

E

la Struttura Erogatrice Laboratorio analisi cliniche Dr. A. Tomasso srl con sede in Crotone Via Corso Mazzini pal. Riganello, in persona del legale rappresentante pro-tempore Dr.ssa Adele Muscò, P.I. 01999000795 (di seguito per brevità "Erogatore"), il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

L'ASP e l'Erogatore sono di seguito congiuntamente denominate anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Premesso:

- a) Che con D.G.R. n. 845 del 16 dicembre 2009, ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla medesima Regione con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato approvato il programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per il triennio 2010-2013 (c.d. Piano di Rientro);
- b) Che con D.G.R. n. 908 del 23.12.2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010, è stato recepito l'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, per il Piano di rientro del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 180, della L. 30.12.2004, sottoscritto in data 17 dicembre 2009;
- c) Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 30 Luglio 2010 il Presidente *pro tempore* della Regione Calabria è stato nominato Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario ai sensi dell'art. 4 del D.L. 01/10/2007 n. 159, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 L. 29/11/2007 n. 222;
- d) Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 4 agosto 2010, il Gen. Dott. Luciano Pezzi e il Dott. Giuseppe Navarria sono stati nominati *Sub Commissari* per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Calabria, con il compito di affiancare il Commissario *ad Acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;
- e) Che con D.P.G.R. n. 44 del 08/06/2011, la Regione Calabria ha approvato schemi contrattuali differenziati per livello e sublivello assistenziale, da utilizzare in maniera uniforme sul territorio regionale per la disciplina dei rapporti ex art. 8-quinquies con i Soggetti Privati Accreditati per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie;
- f) Che con D.G.R. n.489 del 02.7.2010 la Regione Calabria ha stabilito i tetti di spesa del triennio 2010/2013 per le prestazioni da privati: ambulatoriale, riabilitazione extraospedaliera, protesica e altre prestazioni, la cui determinazione rappresenta un elemento fondamentale della programmazione sanitaria regionale;

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FRATTO

Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche
Dott. Angelo Tomasso sas
Dott.ssa Adele Muscò

- g) Che l'Erogatore è soggetto accreditato, iscritto nel *Registro delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate definitivamente nella regione Calabria* approvato con D.P.G.R. n. 1 del 5 gennaio 2011, per l'erogazione di prestazioni specialistica ambulatoriale, Cod. 069E6C;
- h) Che con DCA n.68 del 20/10/2014 sono stati determinati i tetti di spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato.
- i) Che ai sensi del comma 2 dell'art. 8-*quater* del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo alcuno per le Aziende Sanitarie di corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-*quinqies* del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;
- j) Che ai sensi dell'art. 8 *quinqies*, comma 2-*quinqies*, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso;
- k) Che all'Erogatore è fatto divieto di erogare prestazioni sanitarie e/o socio sanitarie non ricomprese nel decreto di accreditamento;
- l) Che, in attuazione degli indirizzi di programmazione e delle disposizioni al riguardo emanate dalla Regione Calabria, ed in conformità agli schemi contrattuali approvati dalla stessa Regione per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra le Aziende Sanitarie ed i soggetti erogatori privati accreditati ai sensi dell'art. 8-*quinqies* del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., l'ASP (congiuntamente alla Regione – Settore Politiche Sociali, per le strutture socio sanitarie) procede alla stipula di appositi contratti per l'acquisto delle prestazioni sanitarie e/o socio sanitarie;

Richiamati:

- la L.R n. 24 del 18 luglio 2008 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale dell'01.09.2009 n.13;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti sopra costituite, nella qualità in atti, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1

Oggetto del Contratto

- 1.1. Sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito al successivo art. 3, l'ASP affida all'Erogatore l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui al successivo punto 1.2 a favore degli aventi diritto che, esercitando libera scelta, opteranno di accedere per il tramite della Struttura dell'Erogatore alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale.
- 1.2. Le prestazioni sanitarie da espletare per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale (di seguito "Prestazioni Sanitarie") consistono nelle attività di assistenza specialistica ambulatoriale per la branca specialistica di:
LABORATORIO ANALISI (chimica clinica-tossicologia-microbiologia-sieroimmunologia-ematologia).
- 1.3. L'Erogatore si obbliga ad erogare le prestazioni sanitarie per tutta la durata del presente Contratto, alle condizioni, nei termini e secondo le modalità in esso stabilite.

Art. 2

Condizioni per l'erogazione delle Prestazioni Sanitarie

- 2.1. L'Erogatore dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere, tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dalla vigente normativa di livello nazionale e regionale, per la tipologia di prestazioni sanitarie oggetto dell'accreditamento.
- 2.2. L'Erogatore dichiara e garantisce, inoltre, l'adeguatezza ed il perfetto stato d'uso di tutte le apparecchiature, e si impegna a tenere a disposizione dell'ASP e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura. Le attrezzature e le tecnologie sono quelle risultanti nella documentazione in atti presso l'ASP

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FRATTO

Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche
Dott. Angelo Tomasso sas
Dott.ssa Adele Tomasso

e presso la Regione Calabria. Eventuali variazioni dovranno essere preventivamente comunicate ad entrambi gli Enti.

- 2.3. L'Erogatore si impegna ad effettuare le idonee calibrazioni, secondo la buona pratica professionale, ed a partecipare ai programmi della "Verifica Esterna di Qualità".
- 2.4. Su richiesta dell'ASP o della Regione, l'Erogatore fornirà ogni ulteriore eventuale documento, che non sia già in possesso dell'amministrazione richiedente, comprovante il possesso dei requisiti predetti ed il loro mantenimento.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili, tipologia e limite massimo di spesa

- 3.1. Tenuto conto di quanto chiarito nelle premesse, l'Erogatore ha preso atto, e con il presente Contratto conferma, di accettare quale tetto massimo annuo 2014 delle Prestazioni Sanitarie da erogare per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale (di seguito denominato "Tetto Massimo Annuo") l'importo di Euro 325.786 (trecentoventicinquemilasettecentottantasei). Il tetto massimo annuo è da intendersi comprensivo degli importi scontati per come previsto dall'art.1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.fino all'11 Febbraio 2013
- 3.2. Le prestazioni erogate nell'anno 2014 nel periodo antecedente la sottoscrizione del presente contratto sono ricomprese nel Tetto massimo annuo, per come determinato al punto precedente, che costituisce la somma dei corrispettivi spettanti all'Erogatore per l'anno 2014;
- 3.3. Al fine di consentire agli aventi diritto continuità nella fruizione delle Prestazioni Sanitarie nell'arco dell'intero anno, sia pur nell'ottica di necessario contenimento della spesa pubblica, le Parti si danno atto che l'Erogatore dovrà programmare la propria attività per rispettare il Tetto Massimo annuo. Per l'effetto, le Parti convengono che nulla spetterà all'Erogatore né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per le Prestazioni Sanitarie che l'Erogatore medesimo abbia reso superando il seguente limite percentuale indicato in corrispondenza al relativo riferimento temporale:
- il 90% (novanta per cento) del Tetto Massimo Annuo alla data del 31 ottobre 2014
 - il 100% (cento per cento) del Tetto Massimo annuo alla data del 31 dicembre 2014;
- 3.4. L'Erogatore potrà recuperare nei mesi successivi il volume non richiesto in un dato periodo dagli aventi diritto alle Prestazioni Sanitarie rispetto alla percentuale fissata nel 90% per quel medesimo periodo al precedente punto 3.3. Nulla spetterà all'Erogatore né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o risarcimento, per il caso in cui detto volume non sia stato recuperato entro il termine di durata del presente Contratto.
- 3.5. L'Erogatore e l'ASP valuteranno secondo buona fede la possibilità di gestire la ricorrenza di eventi straordinari che richiedano, fermo il Tetto Massimo annuo, una variazione della percentuale di cui al punto 3.3.
- 3.6. Le prestazioni fatturate oltre il *budget* (Tetto massimo) non sono remunerabili da parte della Azienda Sanitaria e pertanto non sono esigibili.
- 3.7. Il volume delle prestazioni erogabili, distinte per tipologia di prestazione e branca specialistica, nonché il tetto di spesa preventivato (a fronte del volume e delle tipologie di prestazioni concordate) viene obbligatoriamente riportato nell'allegato A) al presente atto. L'erogatore, con la firma del presente atto, si impegna a non effettuare compensazioni tra le diverse tipologie di prestazioni.
- 3.8. Le parti danno atto che il tetto assegnato si intende comprensivo anche delle prestazioni erogate a pazienti extraregionali e che la remunerazione di tutte le prestazioni avviene comunque nel rispetto di quanto indicato all'art.8 *quinquies* lett. e) *bis* del D.lgs. 502/92 e s.m.i.

Art. 4

Requisiti e modalità di erogazione delle Prestazioni Sanitarie

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FRATTO

Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche
Dott. Angela Tomasso
Dott.ssa *Angela Tomasso*

- 4.1. Le Prestazioni Sanitarie dovranno essere erogate nella piena osservanza delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, nazionali e regionali in materia.
- 4.2. Le prestazioni Sanitarie dovranno essere rese nel rispetto dei requisiti di qualità e appropriatezza imposti dalla buona pratica professionale e tenuto conto che non potranno essere erogate le prestazioni di assistenza extraospedaliera non previste dal DPCM 29/11/2001 e dai successivi provvedimenti attuativi adottati dalla Regione.
- 4.3. L'Erogatore non potrà adottare comportamenti discriminatori fra gli aventi diritto alle Prestazioni Sanitarie. Le Parti si danno comunque atto che, al fine di rispettare i limiti percentuali di cui al precedente art. 3, l'Erogatore dovrà, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, procedere ad una programmazione delle attività da rendere per garantire la continuità assistenziale nell'arco dell'intero anno.

Art. 5

Requisiti Organizzativi

- 5.1. Il Legale Rappresentante della Struttura, con la firma del presente atto, dichiara di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.
- 5.2. L'Erogatore garantisce che le Prestazioni Sanitarie verranno erogate impiegando personale in possesso dei titoli abilitanti e che non versi in situazioni di incompatibilità, dando atto che eventuali situazioni di incompatibilità determineranno gli effetti previsti dall'art. 1 comma 19 della L. 662/1996, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.
- 5.3. La dotazione organica della Struttura è quella riportata nell'elenco nominativo, allegato quale parte integrante del presente contratto, controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura, recante la specifica del codice fiscale di ogni singolo dipendente, della relativa qualifica, della mansione svolta, il monte ore settimanale. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all'ASP ed alla Regione. L'Erogatore si impegna ad autocertificare semestralmente il mantenimento dei requisiti organizzativi. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
- 5.4. L'Erogatore si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria dichiarato in sede contrattuale per tutta la durata del presente contratto.
- 5.5. La Struttura si impegna a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle ASP della Regione stessa in merito ai percorsi assistenziali e/o relativamente alle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 6

Controlli e obblighi informativi dell'Erogatore

- 6.1. In considerazione dell'obbligo informativo che le ASP dovranno espletare nei confronti della Regione, l'Erogatore si impegna ad inviare, almeno dieci giorni prima dello scadere del termine, tutti i flussi informativi di propria competenza richiesti dalla Regione Calabria nei tempi e nei modi stabiliti dalle vigenti norme, dovendosi considerare l'eventuale inadempimento automaticamente "grave" e causa di risoluzione immediata, espressa e di diritto del presente contratto
- 6.2. La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo FILE C, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa. Il FILE C deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario SSN dal medico prescrittore le quali non possono essere in nessun caso modificate e/o integrate.
- 6.3. L'Azienda effettuerà controlli informatici sul FILE C e controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche previste. I controlli dovranno, tra l'altro, riguardare:
 - il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei provvedimenti regionali di applicazione dei L.E.A.;
 - il rispetto delle condizioni di prescrivibilità in rapporto alla diagnosi;
 - le modalità di erogazione delle prestazioni.

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe GRATTO

Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche
Dott. Angelo Tomasso sas
Dott.ssa Anna Muscò
CROCI

- 6.4. Qualora, in sede di controllo da parte dell'ASP, vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla contestazione per la conseguente decurtazione degli importi non dovuti. In caso di irregolarità formali (refusi, errori materiali ovvero omissioni sanabili nel contesto dei contenuti desumibili) si potrà procedere ove possibile, lecito e consentito, alla regolarizzazione della documentazione.
- 6.5. Ai fine di verificare che le prestazioni siano rese conformemente alle applicabili prescrizioni di legge e nel rispetto del Contratto, l'ASP e la Regione potranno in qualunque momento dare corso ad ogni forma di verifica e controllo delle prestazioni erogate. Nelle occasioni di verifica, che si svolgeranno alla presenza del Legale Rappresentante (o suo delegato, in caso di impedimento), assistito dal Direttore Sanitario della struttura, l'Erogatore si impegna:
- a predisporre condizioni organizzative tali da consentire l'acquisizione da parte dell'ASP, anche attraverso gli strumenti informatici di ogni dato ritenuto utile a legittimamente verificare il corretto adempimento;
 - a conservare la documentazione relativa alle prestazioni rese, in funzione della sua successiva consegna all'ASP.
- 6.6. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari regionali o dell'Azienda presso la struttura. Al termine delle operazioni viene immediatamente redatto in contraddittorio con il legale rappresentante della struttura o un suo delegata, il verbale di controllo, che può contenere anche eventuali prescrizioni alla struttura. Nel caso in cui l'Azienda o la Regione dovessero riscontrare irregolarità nell'effettuazione delle prestazioni o nella tariffazione delle stesse, la struttura provvederà a far pervenire all'ente che ha effettuato i controlli le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento del verbale.
- 6.7. Al fine di consentire l'espletamento dei controlli l'ASP attuerà le disposizioni regionali al riguardo adottate.
- 6.8. Per consentire il necessario monitoraggio dell'andamento della spesa nonché l'appropriatezza delle prestazioni erogate, l'Erogatore si obbliga a trasmettere all'ASP e alla Regione i dati di attività con le modalità e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni regionali in merito ed ai fini della trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati di cui all'art. 50, comma 6 e 7 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/03.

Art. 7

Corrispettivi

- 7.1. Per ciascuna Prestazione Sanitaria resa nel rispetto della normativa applicabile e del presente Contratto, l'ASP si obbliga a corrispondere all'Erogatore un importo calcolato applicando la tariffa tempo per tempo vigente, come ridotta dagli sconti tariffari previsti dall'art.1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. fino all'11 Febbraio 2013
- 7.2. Il corrispettivo così stabilito è onnicomprensivo e remunerativo di ogni onere, costo e spesa che l'Erogatore dovrà sostenere per l'esercizio delle Prestazioni Sanitarie.
- 7.3. Resta espressamente convenuto che il pagamento dei corrispettivi per le Prestazioni Sanitarie sarà sospeso in caso di tardiva trasmissione dei dati di cui al precedente articolo 6 e sino alla intervenuta trasmissione degli stessi.

Art. 8

Modalità e termini per il pagamento dei corrispettivi

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FRATTO

Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche
Dott. Angelo Tomasso sas.
Dott.ssa Adele Muscò

- 8.1. La remunerazione delle prestazioni, previa fatturazione dell'integrale produzione del mese di riferimento, sarà effettuata con acconti mensili del 70% (settantapercento) della stessa, da corrispondersi entro novanta giorni dal ricevimento della relativa fattura.
- 8.2. Alla fine di ogni trimestre, si procederà al relativo congruaglio, positivo o negativo, sulla produzione accertata e validata (intendendo per tale il totale delle prestazioni del relativo periodo che hanno positivamente superato il controllo formale e di congruità, certificato dal dirigente responsabile preposto ai controlli. Intendendosi, altresì, con ciò specificare e ribadire che il fatturato esibito dall'Erogatore non può costituire, ex sé, pretesa di corrispettivo), tenuto conto anche dei controlli relativi all'osservanza di quanto pattuito in sede contrattuale. L'Erogatore, su indicazione degli uffici aziendali competenti, emetterà nota di credito per l'eventuale importo a suo debito. Nel caso in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto, nel trimestre, dovesse eccedere il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, si procederà a compensazione con il credito delle mensilità relative al trimestre successivo, in costanza di rapporto; in caso di cessazione del rapporto, la Struttura procederà, a semplice richiesta, al pagamento dell'importo risultante a suo debito.
- 8.3. L'ASP potrà sospendere i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa in materia sanitaria e di quanto stabilito dal presente contratto.
- 8.4. E' fatta salva, sempre e in ogni caso, la ripetizione in favore dell'ASP delle somme che, sulla base di controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, dovessero risultare non dovute, in parte ovvero nella sua totalità.
- 8.5. Ove i pagamenti di che trattasi avvengano entro i termini sopra pattuiti l'ASP non pagherà interessi. In caso di ritardo, gli interessi per ritardato pagamento saranno dovuti sin dal momento di maturazione del diritto e cioè dal 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di presentazione della fattura.
- 8.6. Quanto dovuto dall'ASP a titolo di corrispettivo potrà essere compensato con gli importi che l'Erogatore dovrà restituire per effetto delle verifiche e dei controlli effettuati dall'ASP.

Art. 9

Decorrenza e durata

- 9.1. Il presente contratto ha validità per tutto l'anno 2014, e più esattamente per il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014. Fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto - da concludersi per disciplinare le condizioni dei sinallagma che regolerà i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dall'1 gennaio 2015, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate.
- 9.2. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la Struttura e due per l'ASP, che ne curerà tempestivamente la notifica di un esemplare alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della salute.

Art 10

Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

- 10.1. Il presente contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte.
- 10.2. Nel caso di cessione, a qualsiasi titolo, dei crediti derivanti dal presente accordo, l'Erogatore dovrà notificare all'ASP territorialmente competente la cessione, ai sensi dell'art. 1264 c.c.
- 10.3. La cessazione potrà riguardare solo le prestazioni verificate positivamente e liquidate. La struttura si impegna a mantenere indenne l'ASP per eventuali cessioni effettuate fuori dalle forme e dalle condizioni previste dal presente articolo
- 10.4. Salvo diversa comunicazione dell'ASP, per gli effetti di cui all'art. 1248 c.c., la cessione non potrà in ogni caso, ivi compreso il silenzio dell'ASP, intendersi come accettata puramente e semplicemente.

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe FRAPPO

Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche
Dott. Angelo Tomasso sas
Dott.ssa Rita Musco
CROTONE

Art. 11

Risoluzione per grave inadempimento

- 11.1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsto nel Contratto e nella normativa applicabile, il presente Contratto si intenderà risolto, su dichiarazione dell'ASP, ed in osservanza della procedura di cui in appresso, qualora intervenga uno o più delle ipotesi di seguito indicate che configuri grave inadempimento dell'Erogatore:
- falsità di alcuna delle dichiarazioni rese dall'Erogatore nel presente contratto;
 - impedimento al controllo esercitato da organi dell'azienda sanitaria di riferimento e regionali previsti nel presente contratto;
 - mancata ottemperanza agli obblighi informativi;
 - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti sulle prestazioni rese;
- 11.2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento della struttura di cui alla lettera g) della premessa determina l'automatica e contestuale risoluzione del presente contratto. Parimenti la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'accreditamento della struttura determinano l'automatica e contestuale sospensione dell'efficacia del presente contratto.
- 11.3. Qualora l'ASP ravvisi circostanze costituenti grave inadempimento al presente Contratto, ne farà contestazione all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione del grave inadempimento. Trascorso tale termine, l'ASP invierà la propria contestazione e le eventuali deduzioni scritte fatte pervenire dall'Erogatore, con la relativa documentazione, alla Regione Calabria, la quale potrà dunque procedere ai sensi del precedente punto 11.1 ovvero, in relazione alla minore entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo per provvedere.
- 11.4. Resta fermo il diritto dell'ASP e della Regione al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'Erogatore.

Art. 12

Controversie

- 12.1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente contratto, saranno rimesse alla competenza del Foro nella cui giurisdizione ha sede legale l'ASP che sottoscrive il presente contratto, con esclusione di procedura arbitrale e di ogni foro concorrente.

Art. 13

Clausole di salvaguardia

- 13.1. Con la sottoscrizione del contratto la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di attribuzione dei budget, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In conseguenza dell'accettazione, la struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti.
- 13.2. Ai sensi dell'art. 8-*quinquies*, comma 2, lettera e-*bis*) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui al precedente art. 3 si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati nel medesimo articolo. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile uno sforamento dei limiti di spesa già concordati.
- 13.3. Le prestazioni eccedenti il tetto massimo annuo non potranno in alcun caso essere remunerate.
- 13.4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamenti regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipu-

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PRATTO

Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche
Dott. Angelo Tomasso sas
Dott.ssa Angela Musco
CROTONE

lato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. Il soggetto contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal presente contratto mediante formale comunicazione all'azienda sanitaria provinciale di competenza e al Dipartimento Tutela della Salute.

Art. 14

Regolarizzazione dei pagamenti degli eventuali debiti pregressi

- 14.1. Per il pagamento degli eventuali debiti pregressi si fa espresso rinvio all'adozione da parte della Regione delle misure di regolarizzazione dei pagamenti dei debiti pregressi previste al punto 15 dell'allegato alla D.G.R. 845/2009 con la quale è stato approvato il piano di rientro.

Crotone li 5-11-2014

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PRATTO

Per l'Erogatore

Il legale rappresentante (allega copia documento di riconoscimento)

Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche
Dott. Angelo Tomasso sas
Dott.ssa Anna Maria

L'erogatore dichiara di approvare espressamente gli articoli: 1, 3, 6, 8 e 13.

Per accettazione

Per l'Erogatore

Laboratorio di Analisi Chimico - Cliniche
Dott. Angelo Tomasso sas
Dott.ssa Anna Maria

TOMASSO Laboratorio Analisi

Codice Struttura	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONI	Volumi prestazioni anno 2014	Budget 2014
005000	90.01.2	17 ALFA IDROSSIPROGESTERONE (17 OH-P)	11	116
005000	90.01.5	ACIDI BILIARI	11	100
005000	90.02.1	ACIDO 5 IDROSSI 3 INDOLACETICO [dU]	11	174
005000	90.03.4	ACIDO VALPROICO	22	239
005000	90.03.5	ACIDO VANILMANDELICO (VMA) [dU]	11	204
005000	90.04.5	ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U]	4.250	4.250
005000	90.05.1	ALBUMINA [S/U/dU]	55	78
005000	90.05.5	ALFA 1 FETOPROTEINA (S/La/Alb)	220	1.628
005000	90.06.1	ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S]	187	993
005000	90.06.4	ALFA AMILASI [S/U]	121	223
005000	90.06.5	ALFA AMILASI ISOENZIMI (Frazione pancreatica)	154	562
005000	90.07.5	AMMONIO [P]	22	140
005000	90.47.3	ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA)	297	3.917
005000	90.47.5	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG, IgA, IgM)	11	137
005000	90.48.1	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (PCA)	11	91
005000	90.48.2	ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (ANCA)	22	226
005000	90.48.3	ANTICORPI ANTI DNA NATIVO	22	235
005000	90.49.3	ANTICORPI ANTI ERITROCITI [Test di Coombs indiretto]	110	921
005000	90.49.5	ANTICORPI ANTI GLIADINA (IgG, IgA)	297	3.050
005000	90.51.4	ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)	352	3.978
005000	90.51.5	ANTICORPI ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI (LKMA)	11	90
005000	90.52.1	ANTICORPI ANTI MITOCONDRI (AMA)	22	206
005000	90.52.2	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO (ASMA)	11	81
005000	90.52.4	ANTICORPI ANTI NUCLEO (ANA)	88	841
005000	90.54.4	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA (AbTg)	308	3.872
005000	90.55.1	ANTIGENE CARBOIDRATICO 125 (CA 125)	374	4.855
005000	90.55.2	ANTIGENE CARBOIDRATICO 15.3 (CA 15.3)	264	3.342
005000	90.55.3	ANTIGENE CARBOIDRATICO 19.9 (CA 19.9)	308	3.539
005000	90.56.3	ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA)	451	3.342
005000	90.56.4	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TISSUTALE (TPA)	22	365
005000	90.56.5	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO (PSA)	1.000	7.410
005000	90.08.5	APOLIPOPROTEINA B	11	58
005000	90.09.2	ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S]	4.300	4.472
005000	90.09.3	BARBITURICI	55	405
005000	90.85.1	BATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (Kirby Bauer, almeno 10 antibiotici)	473	3.647
005000	90.10.1	BETA2 MICROGLOBULINA [S/U]	22	117
005000	90.10.4	BILIRUBINA TOTALE	1.000	1.130
005000	90.10.5	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	858	1.210
005000	90.11.1	C PEPTIDE	11	134
005000	90.11.4	CALCIO TOTALE [S/U/dU]	950	1.074
005000	90.11.5	CALCITONINA	99	1.427
005000	90.12.3	CARBAMAZEPINA	44	530
005000	90.12.4	CATECOLAMINE TOTALI URINARIE	11	125
005000	90.13.3	CLORURO [S/U/dU]	297	336
005000	90.14.1	COLESTEROLO HDL	3.000	4.290
005000	90.14.2	COLESTEROLO LDL	1.580	1.059
005000	90.14.3	COLESTEROLO TOTALE	4.000	4.160
005000	90.14.4	COLINESTERASI (PSEUDO-CHE)	132	180
005000	90.60.2	COMPLEMENTO: C1Q, C3, C3 ATT., C4 (Ciascuno)	220	1.166
005000	90.15.3	CORTISOLO [S/U]	33	257
005000	90.15.4	CREATINCHINASI (CPK o CK)	924	1.331
005000	90.15.5	CREATINCHINASI ISOENZIMA MB (CK-MB)	66	275
005000	90.16.3	CREATININA [S/U/dU/La]	3.000	3.390
005000	90.16.4	CREATININA CLEARANCE	143	229
005000	90.61.4	D-DIMERO (EIA)	22	227

TOMASSO Laboratorio Analisi

Codice Struttura	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONI	Volumi prestazioni anno 2014	Budget 2014
005000	90.17.2	DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S)	77	1.197
005000	90.17.3	DELTA 4 ANDROSTENEDIONE	66	856
005000	90.17.5	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)	11	226
005000	90.62.2	EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F. L.	5.700	18.089
005000	90.93.3	ESAME COLTURALE CAMPIONI BIOLOGICI DIVERSI	33	246
005000	90.93.4	ESAME COLTURALE CAMPIONI APPARATO GENITOURINARIO	22	165
005000	90.93.5	ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITA' ORO-FARINGO-NASALE	209	1.563
005000	90.94.2	ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]	561	4.662
005000	90.94.3	ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]	33	396
005000	90.19.2	ESTRADIOLO (E2) [S/U]	165	1.503
005000	90.64.2	FATTORE REUMATOIDE	385	1.821
005000	90.21.3	FECI ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO (Grassi, prod. di digestione, parassiti)	22	135
005000	90.21.4	FECI SANGUE OCCULTO	154	542
005000	90.22.3	FERRITINA [P/(Sg)Er]	1.100	6.996
005000	90.22.5	FERRO [S]	2.550	2.907
005000	90.65.1	FIBRINOGENO FUNZIONALE	572	1.527
005000	90.23.2	FOLATO [S/(Sg)Er]	22	140
005000	90.23.3	FOLLITROPINA (FSH) [S/U]	143	888
005000	90.23.4	FOSFATASI ACIDA	33	55
005000	90.23.5	FOSFATASI ALCALINA	867	902
005000	90.24.3	FOSFATO INORGANICO [S/U/dU]	209	305
005000	90.24.5	FOSFORO	22	32
005000	90.25.1	FRUTTOSAMINA (PROTEINE GLICATE) [S]	11	24
005000	90.25.5	GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U]	2.400	2.712
005000	90.27.1	GLUCOSIO [S/P/U/dU/La]	4.500	5.265
005000	90.27.5	GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta, molecola intera)	176	1.756
005000	90.28.1	Hb - EMOGLOBINA GLICATA	693	5.135
005000	90.66.5	Hb - EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.)	33	474
005000	90.94.4	HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI (E.I.A.)	44	402
005000	90.68.1	IgE SPECIFICHE ALLERGOLOGICHE: QUANTITATIVO	429	30.536
005000	90.68.3	IgE TOTALI	187	1.453
005000	90.69.4	IMMUNOGLOBULINE IgA, IgG o IgM (Ciascuna)	649	3.239
005000	90.28.4	IMMUNOGLOBULINE: CATENE KAPPA E LAMBDA [S/U]	33	350
005000	90.29.1	INSULINA [S]	77	674
005000	90.29.2	LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F]	531	600
005000	90.30.2	LIPASI [S]	88	227
005000	90.30.3	LIPOPROTEINA (a)	11	135
005000	90.31.4	LIQUIDO SEMINALE ESAME MORFOLOGICO E INDICE DI FERTILITA'	11	56
005000	90.32.2	LITIO [P]	11	38
005000	90.32.3	LUTEOTROPINA (LH) [S/U]	143	1.030
005000	90.32.5	MAGNESIO TOTALE [S/U/dU/(Sg)Er]	121	188
005000	90.33.4	MICROALBUMINURIA	110	452
005000	90.33.5	MIOGLOBINA [S/U]	11	76
005000	90.35.1	ORMONE SOMATOTROPO (GH) [P/U]	22	231
005000	91.05.4	PARASSITI INTESTINALI RICERCA MICROSCOPICA (Previa concentraz. o arricch.)	352	2.013
005000	90.35.5	PARATORMONE (PTH) [S]	33	624
005000	90.37.4	POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er]	1.500	1.530
005000	91.49.2	PRELIEVO DI SANGUE VENOSO	10.100	26.058
005000	91.49.3	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	220	568
005000	90.38.1	PROGESTERONE [S]	121	1.105
005000	90.38.2	PROLATTINA (PRL) [S]	132	941
005000	90.72.3	PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa)	1.250	4.838
005000	90.38.4	PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S]	1.950	8.249
005000	90.38.5	PROTEINE [S/U/dU/La]	110	124
005000	90.74.2	REAZIONE DI WAALER ROSE	132	282

TOMASSO Laboratorio Analisi

Codice Struttura	CODICE PRESTAZIONE	DESCRIZIONE PRESTAZIONI	Volumi prestazioni anno 2014	Budget 2014
005000	90.40.4	SODIO [S/U/dU](Sg)Er]	1.350	1.377
005000	91.08.5	STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.]	385	1.867
005000	90.75.4	TEMPO DI PROTROMBINA (PT)	2.288	6.521
005000	90.76.1	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)	902	2.571
005000	90.41.3	TESTOSTERONE (P/U)	77	753
005000	90.41.4	TESTOSTERONE LIBERO	11	156
005000	90.41.5	TIREOGLOBULINA (Tg)	341	4.549
005000	90.42.1	TIREOTROPINA (TSH)	1.836	10.025
005000	90.42.3	TIROXINA LIBERA (FT4)	1.600	10.176
005000	91.09.4	TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.)	980	7.634
005000	90.42.5	TRANSFERRINA [S]	260	1.243
005000	91.10.4	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca qualit. mediante emoagglutin. pa	100	408
005000	91.11.1	TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDR	110	370
005000	90.43.2	TRIGLICERIDI	3.600	4.212
005000	90.43.3	TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3)	1.450	9.280
005000	90.82.1	TROMBINA - ANTITROMBINA III COMPLESSO (TAT)	55	153
005000	90.82.3	TROPONINA I	10	115
005000	90.43.5	URATO [S/U/dU]	2.200	2.486
005000	90.44.1	UREA [S/P/U/dU]	2.501	2.826
005000	90.44.3	URINE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO	5.000	10.850
005000	90.82.5	VELOCITA' DI SEDIMENTAZIONE DELLE EMAZIE (VES)	2.000	3.900
005000	91.14.1	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI (E.I.A.)	100	807
005000	91.14.3	VIRUS CITOMEGALOVIRUS ANTICORPI IgM (E.I.A.)	120	1.054
005000	91.17.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg	60	601
005000	91.18.1	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBcAg IgM	50	501
005000	91.18.2	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg	75	751
005000	91.18.3	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTICORPI HBsAg	125	1.251
005000	91.18.4	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg	63	631
005000	91.18.5	VIRUS EPATITE B [HBV] ANTIGENE HBsAg	330	2.607
005000	91.19.5	VIRUS EPATITE C [HCV] ANTICORPI	292	2.923
005000	91.21.3	VIRUS EPSTEIN BARR [EBV] ANTICORPI ETEROFILI (Test rapido)	23	176
005000	91.21.5	VIRUS HERPES ANTICORPI (Titolazione mediante F.C.)	40	317
005000	91.22.1	VIRUS HERPES SIMPLEX (TIPO 1 o 2) ANTICORPI	55	436
005000	91.22.4	VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA [HIV 1-2] ANTICORPI	180	1.962
005000	91.26.4	VIRUS ROSOLIA ANTICORPI	350	2.758
005000	90.44.5	VITAMINA D	22	349
005000	90.45.2	VITAMINE LIPOSOLUBILI: DOSAGGIO PLASMATICO	22	246
Totale Budget al lordo			98.417	325.786
Stima ticket corrisposto dai cittadini				21.759
Totale Budget Netto				304.027

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe PRATTO